

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.30/21964/2018

OGGETTO: COMUNE DI VOLVERA – VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Volvera, con deliberazione del C.C. n. 30 del 18/07/2018, trasmesso con PEC alla Città Metropolitana in data 26/07/2017 prot. n. 9890 (pervenuto 26/07/2018 ns. prot.n. 89638/18) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(*pratica n. VP- 22/2018*);

**preso atto** inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30 del 18/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 8;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare al P.R.G.C. vigente, la modifica della sezione stradale posta in fregio all'ambito *Ce14*, che da una larghezza prevista di 20 metri viene ridotta a 11,80 metri;

**preso atto** che:

- il Comune di Volvera è un comune esonerato dall'adeguamento al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento in maniera contestuale, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto

con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 392-20080/2017 del 10/08/2018, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto

con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Volvera con deliberazione C.C. n. 30 del 18/07/2018, le seguenti osservazioni:

- richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga."*, si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo la capacità insediativa e tutti i parametri anche se non sono stati oggetto di modifica con la Variante in questione;
- l'aumento della superficie fondiaria a causa della riduzione della sezione stradale, comporta, diversamente da quanto indicato a pag. 13 della Relazione Illustrativa, la rettifica della Scheda d'area dell'ambito Ce. Infatti quest'ultima quantifica la superficie territoriale (che non muta) e la superficie fondiaria delle aree residenziali di nuovo impianto, che in luogo delle modifiche proposte dovrebbe aumentare a causa della riduzione della sezione stradale. Sarebbe pertanto opportuno integrare il progetto definitivo della Variante con la Scheda d'area vigente ed in variante opportunamente aggiornata;
- a titolo di apporto collaborativo si evidenzia che:
  - il Piano di zonizzazione acustica parrebbe non coerente con la destinazione urbanistica dell'ambito oggetto della Variante. Infatti dall'estratto del Piano a pag. 15 della Relazione Illustrativa, si evince che le aree adiacenti con una destinazione residenziale presentano una classe acustica presumibilmente II, ma certamente differente da quella individuata per l'ambito in questione, che è una classe III. Presumendo che il Piano di zonizzazione dovrebbe essere aggiornato alla destinazione del Piano vigente, si potrebbe valutare l'opportunità di procedere con l'aggiornamento contestualmente alla Variante parziale n. 8;
  - la scelta di ridurre la sezione stradale spostando l'asse più esternamente al limite del PEC, determinerebbe un disallineamento con la Circonvallazione di Via Dante, situazione che permane anche dopo la realizzazione del potenziamento della Circonvallazione, previsto dal PRGC vigente. Si suggerisce, di prevedere la nuova viabilità (sezione di 11,80 metri) più in asse con la Circonvallazione, verificandone la congruità con le Norme Tecniche per queste infrastrutture, rivedendo il

perimetro del PEC e riassegnando alla destinazione agricola la striscia residua posta a nord-est dell'ambito *Ce*, riducendo in tal modo la superficie territoriale ma non la superficie fondiaria;

- sulla scorta di quanto sopra osservato, se si rendesse necessaria la Variazione del Piano di zonizzazione acustica, si richiama quanto previsto al comma 6bis dell'art. 7 della L.R. 52/2000 e sm.i., in cui è citato: *“La modifica o revisione della classe acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure”*;
- in riferimento alla scelta dell'Amministrazione comunale di procedere sulla base di Atti trasmessi su istanza di un privato, si rammenta che le motivazioni con le quali l'Amministrazione comunale adotta una Variante parziale devono essere esclusivamente nel pubblico interesse, ancorché la stessa, abbia origine da istanza di privati. La sollecitazione di privati alla formazione della Variante è ipotizzabile in via propulsiva, ma ne deve essere attentamente valutata dal Comune la compatibilità con i principi informatori del Piano. La motivazione della variante è, infatti, determinante al fine di evitare vizi di legittimità: e ciò non tanto sotto il profilo dei compiti affidati alla Città metropolitana, alla quale tale controllo non compete, ma al fine di evitare di dare origine a provvedimenti che non appaiono legittimi già nel loro contenuto iniziale. La motivazione dell'intervenuta formazione della Variante deve essere completa ed esaustiva, con particolare riferimento al pubblico interesse che s'intende perseguire con tale atto e agli impatti sulla vigente pianificazione che la Variante produce. Si ricorda inoltre quanto previsto nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, in cui è citato: *“.....L'approvazione di una variante parziale o di una modificazione che non costituisce variante sono una scelta dell'Amministrazione Comunale che ne valuta l'opportunità e la coerenza con i principi informatori del piano: in nessun caso il comune deve ritenersi obbligato dalle sole istanze di cittadini che propongono varianti o modifiche. Nelle deliberazioni di approvazione devono essere sempre ampiamente motivate le scelte effettuate e valutata la compatibilità e la coerenza delle stesse con gli indirizzi e con le previsioni del Piano.....”*;
- accertata ad oggi l'inesistenza di una Norma regionale che regolamenti la verifica sulla coerenza delle Varianti urbanistiche, comprese quelle parziali, con il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con Deliberazione C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 e pubblicato nel BU n. 42S1 del 19/10/2017), si suggerisce, sentiti gli Uffici regionali competenti e demandando all'Amministrazione comunale la decisione finale, nel caso non si fosse già provveduto, di inviare gli Atti della Variante alla

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino, affinché possa esprimere un parere entro 30 giorni dalla ricezione;

- ritenendo, il "Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali" della Città Metropolitana (in qualità di Soggetto con competenze ambientali), di non esprimere alcun parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 *"Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - *"In caso di silenzio l'iter procede"*;

3. **di trasmettere** al Comune di Volvera la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 04/09/2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale  
Generale e Copianificazione Urbanistica  
(Ing. Giannicola Marengo)  
F.to in originale